fa cenno soltanto del Consorzio Nazionale per la esenzione dall'imposta di ricchezza mobile, tale omissione si spiega col fatto che a questo ultimo Istituto l'autorizzazione ad emettere buoni fruttiferi è data proprio dalla legge che perciò doveva contemporaneamente ed esplicitamente consacrarne l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile; mentre per l'Istituto Regionale di Credito Agrario per la Sardegna l'espresso richiamo potè non sembrare necessario in quanto detto Istituto ereditava dalle due Casse provinciali di Credito Agrario di Cagliari e Sassari, dalla fusione delle quali sorgeva, tanto la facoltà di emettere buoni fruttiferi e di ricevere depositi (disciplinati soltanto dal regolamento 23 gennaio 1928 all'articolo 42) quanto la inscindibile esenzione dall'imposta di ricchezza mobile, della quale le due Casse godevano. Del resto che l'articolo 21 della legge 1927 contenga la esenzione dall'imposta di ricchezza mobile sugli interessi passivi dei depositi anche per l'Istituto Regionale di Credito Agrario per la Sardegna è inequivocabilmente dimostrato dall'assoggettamento di esso all'obbligo di corrispondere la quota di abbonamento annuo in ragione di centesimi dieci per ogni cento lire di capitale impiegato, comunque esso provenga, a tenore dello stesso articolo 21. Tale abbonamento annuo, infatti, per espressa dichiarazione di legge, sostituisce appunto l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile sugli interessi passivi dei depositi. Che se così non fosse, mentre non si comprenderebbe la diversità di trattamento fatta ad Enti che esercitano le stesse operazioni di credito agrario con le stesse alte finalità, si danneggerebbe il credito agrario in Sardegna, credito agrario che per assolvere completamente ai suoi compiti dovrebbe invece ricevere nuovi aiuti e maggiori agevolazioni. L'interpretazione data dagli Uffici distrettuali delle imposte della Sardegna, costringerebbe l'Istituto a trasferire l'onere dell'imposta di ricchezza mobile, o sui depositanti, diminuendo quindi l'interesse da corrispondere ad essi, o sui mutuatari, gravandoli pertanto di un tasso maggiore. Nel primo caso l'Istituto, con la diminuzione dei depositi, che ne sarebbe fatale conseguenza, vedrebbe ancor più limitate le sue disponibilità finanziarie già scarse di fronte all'estensione da dare alle operazioni di credito agrario; nel secondo caso renderebbe più oneroso il credito agrario. In tutti e due i casi l'agricoltura sarda non potrebbe che risentirne gravi danni. — *(Trasmessa il 9 gennaio 1933-XI — Pervenuta la risposta il 2 febbraio 1933-XI).*

« MARGHINOTTI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Ministro dell'educazione nazionale, per conoscere se non ritenga equo ammettere al prossimo concorso per direttore didattico anche gli insegnanti elementari sforniti del prescritto titolo di abilitazione, purchè ex-combattenti, benemeriti della causa nazionale, legionari fiumani. — *(Trasmessa il 12 gennaio 1933-XI — Pervenuta la risposta il 24 gennaio 1933-XI).*

« CATALANI, MARESCA DI SERRACAPRIOLA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per conoscere quando potranno essere realizzati i voti ripetutamente espressi dalla popolazione di Molitorno, di riavere cioè la sede della pretura in quell'importante comune ovvero di ottenere l'aggregazione alla pretura di Viggiano, anzichè a quella di Montesano, appartenente ad altra provincia. — *(Trasmessa il 18 gennaio 1933-XI — Pervenuta la risposta il 23 gennaio 1933-XI).*

« CATALANI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'educazione nazionale, per conoscere se non creda opportuno dare validità di un anno o di un biennio a tutte le graduatorie riguardanti concorsi a cattedre di ruolo nelle scuole medie superiori ed inferiori. Ciò consentirebbe importanti economie all'Erario ed eviterebbe gravi perdite di tempo, richiedendo gli esami di concorso — banditi a breve scadenza l'uno dall'altro — gravi dispendi di energie a tutto nocumento dell'insegnamento, il quale, inevitabilmente, durante tutto il periodo degli esami di concorso, deve essere affidato ad insegnanti provvisori. Quanto meno potrebbe essere opportuno allargare la validità delle graduatorie a coloro che avessero ottenuto un minimo di 75 punti su 100, come venne praticato per altri concorsi. — *(Trasmessa il 25 gennaio 1933-XI. — Pervenuta la risposta il 6 febbraio 1933-XI).*

« GIANTURCO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per conoscere se non creda opportuno, in vista della interpretazione restrittiva data da alcune Commissioni Reali alla legge che estende ai vecchi fascisti ed ai legionari fiumani tutti i benefici concessi agli ex-combattenti, precisare che tra i benefici stessi, così estesi, è previsto anche quello di cui all'articolo 69 in relazione all'articolo 70 della legge del 1926 sull'ordina-